



COMUNE DI CORSANO

(Provincia di Lecce)

ORIGINALE di Deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE**

N. 57 DEL 30/07/2015

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2015.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

- *Esaminata la proposta con riferimento:*
 - Al rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
 - Alla correttezza e regolarità della procedura;*
 - Alla correttezza formale nella redazione dell'atto;*

ESPRIME PARERE Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Vito Antonio LISI

Data: 28/07/2015

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME PARERE: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Vito Antonio LISI

Data: 28/07/2015

L'anno 2015 addì 30 del mese di LUGLIO alle ore 19:53 nella sala delle adunanze consiliari del Comune, regolarmente convocato, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Alla 1° convocazione in SEDUTA **Urgente** di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Presente	Assente
1 MARTELLA Biagio	X	
2 NICOLI' Antonella	X	
3 BELLO Cosimo	X	
4 BLEVE Antonella	X	
5 RAONA Biagio	X	
6 LIBERTI Simona	X	
7 CIARDO Pierluigi		X
8 CHIARELLO Biagio Luigi	X	
9 SCARCELLA Biagio	X	
10 CAZZATO Biagio	X	
11 DE GIORGI Fernanda	X	
12 PALUMBO Biagio	X	
13 RUSSO Stefano		X

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Pierluigi CANNAZZA
Presiede l'adunanza Ing. Biagio MARTELLA il quale, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

L'Assessore Biagio Luigi CHIARELLO legge la parte dispositiva della proposta, affermando che si tratta di conferma delle aliquote IMU dell'anno precedente.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 08.09.2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti ;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 08.09.2014 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 ;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 08.09.2014 con la quale è stato approvato il piano finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2014 ;

VISTO l'art. 4 comma 12-quater del DL 66-2014, convertito con modificazioni con la legge 23 giugno 2014, n. 89

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le

tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO l'articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-05-2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014 ed ulteriormente prorogato al 30/09/2014 con successivo decreto del Ministro dell'Interno del 18/07/2014;

VISTO il parere “Favorevole” espresso ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000, tenuto conto:

- a) *del rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
- b) *della correttezza e regolarità della procedura;*
- c) *della correttezza formale nella redazione dell'atto;*

ACQUISITO il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “”Favorevole””.

Con n° 8 voti favorevoli (Maggioranza) e n° 3 voti contrari (Minoranza) espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di determinare le seguenti Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2015:
 - **ALIQUOTA 3,5 per mille**
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
 - **ALIQUOTA 10,60 per mille**
(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014);
 - **ALIQUOTA 10,60 per mille**
(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili)
 - **ALIQUOTA 7,60 per mille** per la categoria B7 (Cappelle ed oratori)
 - **ALIQUOTA 7,60 per mille** per i terreni agricoli.
3. Di stabilire il versamento minimo in Euro 4,00 per anno;
4. di Determinare le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2015:

- a. per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
5. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;
6. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC;
7. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;
8. Di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Successivamente,

Con n° 8 voti favorevoli (Maggioranza) e n° 3 voti contrari (Minoranza) espressi per alzata di mano, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Ing. Biagio MARTELLA

IL SEGRETARIO
Pierluigi CANNAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sarà affissa all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **20/08/2015**

Li, 20/08/2015

IL SEGRETARIO
Pierluigi CANNAZZA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/07/2015

[] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al Controllo (art. 134, comma 3°);

[X] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°);